STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

RIOLO RAIMON
2023.03.13 18:12:01
CN=RIOLO RAIMONDA
C=IT
2.5.4.4=RIOLO
2.5.4.42=RAIMONDA
RSA/2048 bits

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il Sig. **R**[redacted] nato a [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it , tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** nella persona del rappresentante legale *pro tempore;*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 11 gennaio 2023 con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal « *Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*» recante la seguente motivazione «[redacted] *CON* [redacted].

- di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 9 febbraio 2023;

-del giudizio diagnostico adottato in sede concorsuale e che ha comportato l'attribuzione di un coefficiente di inidoneità pari a [redacted]

-ove interpretato in *malam partem*, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;

- ove interpretato in *mala partem*, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera I) n. 3 indica tra le patologie del complesso maxillo facciale [redacted]

- i codici nn. 37 e 43 dell'elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali nella parte in cui attribuiscono entrambe un coefficiente pari a 3-4 per l'apparato AV-SG in presenza, rispettivamente, di «[redacted]

-ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione;

- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022;

-della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022, è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Ai sensi dell'articolo 6 del bando, il concorso in parola ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi:

a) prova scritta di selezione;

b) prova di efficienza fisica;

c) **accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;**

d) accertamenti attitudinali;

e) valutazione titoli.

L'odierno ricorrente, ritualmente iscrittosi alla selezione *de qua*, ha concorso per uno dei posti previsti dall'articolo 1 lett b) del bando, riservati ai cittadini italiani ed ha proficuamente superato sia la prova scritta che la prova di efficienza fisica (conseguendo in quest'ultima l'ottimale punteggio incrementale di 2/3).

Conseguentemente il Sig. C[redacted] è stato ammesso al successivo step selettivo riguardante l'accertamento dell'idoneità psicofisica e consistente nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi alle previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

A tale proposito, in particolare, l'articolo 10 del bando ha richiesto a tutti i concorrenti il possesso di un profilo sanitario recante i seguenti coefficienti (massimi) per ciascun settore d'indagine «*psiche (PS)1; costituzione (CO)2; apparato cardiocircolatorio 2(AC); apparato respiratorio2 (AR); apparati vari2 (AV); apparato locomotore superiore2 (LS); apparato locomotore inferiore 2(LI); apparato uditivo 2(AU); apparato visivo 2(VS)*» ed ha altresì specificato che sarebbero stati riconosciuti non idonei i soggetti

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

affetti dalle: *«imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle* ***imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90*** *o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3[...]»* e da *«tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma,* ***comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere [...]****».*

Per quanto qui interessa, la normativa speciale ha, inoltre, previsto che *«Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici hanno già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti* ***psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti*** *e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi [...]»* o che, alternativamente, in tali casi *«La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà: - pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;* ***- disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti****[...]».*

In aggiunta a quanto previsto dal bando con le norme tecniche per lo svolgimento di tali accertamenti, che la procedente ha adottato prima dell'avvio delle prove e pubblicato sulla pagina web dedicata alla selezione, al fine di garantire consentire l'adozione di diagnosi oggettive e attendibili, la Commissione è stata autorizzata ad *«effettuare o richiedere al candidato approfondimenti diagnostici presso strutture ospedaliere militari o civili ovvero di acquisire [...]copia della documentazione sanitaria e/o medico-legale relativa a precedenti traumatici o patologici degni di nota ai fini della formulazione del giudizio*

di idoneità» nonché di svolgere, previo consenso degli interessati, esami ecografici e radiologici[1].

Tanto premesso il ricorrente è stato convocato per i giorni 10 e 11 gennaio scorsi al fine di essere sottoposto alle verifiche in questione.

Il Sig. C[redacted] in effetti, avendo svolto nel mese di marzo 2022 (e quindi meno di un anno prima) le medesime visite nell'ambito dell'analogo concorso precedente ed avendole superate tutte eccetto quella relativa all'indice di massa corporea (*i.e.* gracilità di costituzione), si è sottoposto all'accertamento con estrema serenità, sapendo di aver ottenuto le varie idoneità e di aver superato, nelle more, il problema dell'indice di massa corporea.

In particolare, il ricorrente, dopo aver sostenuto allenamenti fisici e una dieta equilibrata e dopo essere riuscito a sostenere brillantemente le prove fisiche si è presentato alle visite in parola certo non solo della propria salute ma anche (stavolta) della ritrovata forma fisica.

La commissione, pur non potendo ignorare le precedenti determinazioni adottate nei confronti del ricorrente meno di un anno prima, ha chiesto alla stesso di svolgere tutti gli accertamenti, secondo le modalità "ordinarie" previste dalla *lex specialis*.

Cionondimeno, all'esito degli accertamenti psicofisici in parola, **consistenti esclusivamente in visite mediche svolte senza il supporto di alcun approfondimento ecografico né radiologico**, il Sig. C[redacted] si è visto notificare un provvedimento di inidoneità che gli è valso la diretta esclusione dall'iter concorsuale.

In maniera del tutto inaspettata, infatti, il ricorrente è stato escluso dalla commissione intimata per via dell'asserito riscontro di una «[redacted] che ha comportato l'attribuzione del negativo coefficiente di [redacted]

[1] Cfr. pg. 4 delle norme tecniche.

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

In altri termini, la Commissione di concorso, incomprensibilmente e con evidente contraddittorietà, ha ritenuto che una caratteristica fisica del ricorrente non di recente insorgenza e che, quindi, nella precedente annualità non era stata segnalata come ostativa al servizio potesse odiernamente giustificare un'esclusione concorsuale.

Tale considerazione, abbinata alla **certa lievità del difetto somatico di cui trattasi** che, in linea con quanto previsto dal quadro normativo applicabile, **non ostando allo svolgimento delle mansioni militari non giustificherebbe affatto una esclusione concorsuale**, induce il ricorrente ha proporre il presente ricorso che è affidato ai seguenti motivi

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90 DEL 2010- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LETTERA "I", RUBRICATA COMPLESSO MAXILLOFACCIALE PUNTO 3 (E PUNTI 37 E 43 DELLA TABELLA DEI COEFFICIENTI) , DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..

I.I. Come accennato in narrativa l'odierno ricorrente, dopo aver svolto con profitto le prove di efficienza fisica e dopo aver, in effetti, ottenuto delle valutazioni cliniche positive in sede di valutazione medica (anche, come accennato, nell'ambito del concorso precedente), è stato ritenuto inidoneo al servizio militare a causa di una [redacted] con "[redacted] che, sulla scorta di quanto previsto dalla tabella dei coefficienti di idoneità al servizio militare allegata alla nota direttiva 4 giugno

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

2014, per l'intimata avrebbe comporto automaticamente l'attribuzione del negativo giudizio di [redacted] all'apparato di riferimento [redacted]

Secondo quanto già anticipato in narrativa, non è affatto così.

L'esclusione del ricorrente è, infatti, ascrivibile ad un marchiano errore consistente nell'erronea applicazione della normativa concorsuale al caso di specie.

Invero, se la resistente avesse correttamente individuato i *ranges* di idoneità relativi all'apparato [redacted] e, in particolare, di quello [redacted], come individuati innanzitutto dal D.P.R. n. 90 del 2010 e, poi, dal D.M. Difesa del 4 giugno 2014 non avrebbe potuto adottare l'impugnato provvedimento di esclusione.

A ben vedere, infatti, il richiamato D.P.R. che secondo quanto premesso costituisce la normativa primaria di riferimento, al suo articolo 582, lettera "I" , rubricata complesso maxillofacciale, al punto 3 correla l'inidoneità del concorrente al riscontro di « [redacted] ***gli esiti di*** [redacted] ***che determinano*** [redacted] *trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea*»

Tale disposizione è, poi, ripetuta pedissequamente al punto I 3 della direttiva del 4 giugno 2014 che, a ben vedere, nell'elencazione delle patologie di riferimento ricomprende, per quanto qui interessa, **le più gravi** [redacted] «*con segni clinici o radiologici di* [redacted]», quelle, altrettanto invalidanti, che «*pur in presenza del maggior numero di denti,* ***non permettano*** ***<u>un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari</u>***» e, in ogni caso, **tutte le** [redacted] **in grado di cagionare «**[redacted]**.**

A tale ultimo proposito, la stessa direttiva ha inoltre precisato che «*il concetto di insufficienza masticatoria <u>non è legato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari</u>, purchè in ingranaggio in occlusione*».

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

Cionondimeno, pur a fronte di una normativa che, com'è evidente, limita i casi di esclusione alle ipotesi di [redacted] peculiare gravità e che siano in grado di compromettere certamente e sensibilmente il processo di masticazione, la p.a. intimata **ha attribuito il negativo coefficiente** [redacted]

In particolare, ciò che si trae dal provvedimento di esclusione è che la p.a. ha ricondotto la lieve [redacted] **di cui è affetta il ricorrente alla casistica prevista dai codici nn. 37 e 43** dell'elenco generale delle imperfezioni, allegato alla direttiva del 9 giugno 2014 che, in spregio al citato quadro normativo di riferimento, forniscono valutazioni di inidoneità (co 3-4) anche solo in presenza di «*alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare con* ***lievi disturbi*** *funzionali*» e di «*altre malocclusioni dentarie* ***di grado non abilitante****, anche in trattamento ortodontico*».

Tuttavia, in presenza di un quadro normativo di rango superiore che, al contrario, giustifica un'esclusione in presenza di una malocclusione correlata a «***rilevanti disturbi funzionali***», per tali dovendo intendersi **casi particolarmente gravi in cui si riscontrano disturbi masticatori nella pressoché totalità dei denti**, la p.a. non avrebbe potuto adottare l'esclusione oggi impugnata.

[redacted] registrata in sede concorsuale al ricorrente, infatti, oltre a risultare per stessa ammissione della p.a. di lieve entità, non è neppure stata categorizzata come invalidante e/o in grado di compromettere in maniera «***rilevante***» il sistema [redacted]

Si ribadisce, a proposito, che la diagnosi concorsuale si è limitata a registrare, peraltro come accennato senza lo svolgimento di alcun approfondimento radiologico e/o ecografico, la presenza di una [redacted] **recante imprecisati "segni" di una (anch'essa non determinata)** [redacted] (*i.e.* [redacted]) e non ha affatto fornito alcuna specifica né in ordine alla rilevante entità degli stessi né circa la sussistenza di quei disturbi masticatori che avrebbero potuto giustificare l'esclusione!

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

Al contrario, ove la procedente avesse inteso agire nel rispetto del descritto impianto normativo di riferimento avrebbe dovuto, ragionevolmente, **correlale l'emissione del provvedimento di inidoneità psicofisica, non al semplice riscontro del difetto fisico, ma alla specifica valutazione delle correlate conseguenze funzionali che avrebbero potuto ostare al regolare svolgimento del servizio militare.**

È del resto, una lettura organica e complessiva delle disposizioni di rango primario atte a disciplinare i giudizi di idoneità al servizio militare contenute nel D.P.R. 90/2010 rende palese la volontà del Legislatore di estromettere dalla carriera militare i soli soggetti effettivamente colpiti da patologie incompatibili con il servizio militare in quanto capaci di limitare irreversibilmente la funzionalità fisiologica dell'aspirante, ciò in una chiara ottica di *favor partecipationis* e di incoraggiamento all'accesso al servizio militare.

Sicché è evidente che operando nel rispetto di tale chiaro orientamento legislativo la p.a. intimata non avrebbe potuto escludere il Sig. C[redacted] per via del mero riscontro di una [redacted] senz'anche valutare se a tale difetto potessero conseguire dei rilevanti disturbi funzionali ai danni del ricorrente, effettivamente e direttamente ostativi allo svolgimento del ruolo militare ambito.

E in tal senso si è già espressa la consolidata giurisprudenza amministrativa che, chiamata in diverse occasioni a pronunciarsi proprio sulla medesima questione oggi in analisi, **ha censurato i provvedimenti di esclusione che, al pari del presente, risultavano motivati dalla semplice presenza di una determinata condizione fisica e non fornivano rilevanza alle effettive limitazioni funzionali da essa derivanti, in aperta violazione del quadro normativo di riferimento.**

Proprio circa l'illegittimità di un'esclusione identica alla presente e correlata al semplice riscontro di una [redacted] senza la dimostrazione di correlati e «*rilevanti*» disturbi funzionali si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato che, dopo aver opportunamente constatato che «*Dalla previsione dell'art. 582 del D.P.R. 90 del 2010 deriva che non tutte le malocclusioni dentarie siano causa di inidoneità al servizio*

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

militare ma solo quelle che comportano una alterazione funzionale» ha spiegato la "minore" portata delle ulteriori previsioni inserite nelle direttive tecniche (precisamente in relazione alla direttiva 4 giugno 2014 che viene in rilievo) evidenziando che «*le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti adottati con appositi decreti, mentre le direttive tecniche possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte dai decreti*».

Nel casi citato, ancora, i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che alla luce di quadro normativo così strutturato la commissione può attuare le direttive tecniche solo interpretandone le relative previsioni in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 90/2010 e, in ogni caso, «***al fine di supportare il giudizio di non inidoneità, era tenuta a specificare il tipo e la gravità della [redacted] diagnosticata, in particolare evidenziando i profili di alterazione funzionale che ne derivavano***».

E sempre nella vicenda di cui trattasi, avuto specifico riguardo all'individuazione delle varie tipologie di [redacted] il collegio ha evidenziato, perlatro, che agendo in stretta aderenza al quadro normativo di riferimento, la commissione non avrebbe potuto neppure limitarsi a rilevare limitazioni funzionali genericamente individuate ma che «***con riferimento alle [redacted] nel verbale della Sottocommissione medica devono risultare le coppie di molari e di premolari riscontrate come non soddisfacentemente occluse e che, in quanto tali, impediscono al candidato la corretta masticazione***» (Cons St. Sez. II, sent. n.1371/2022).

E gli insegnamenti di cui trattasi, del resto, fanno parte di un orientamento granitico, recentemente condiviso anche da Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo il quale le norme sull'accertamento psicofisico dei militari impongono che che «***l'Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014 ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una***

rilevante limitazione funzionale [...] *o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582*» (TAR Lazio sez. I *bis*, sent. n. 9917/2019, cfr. nello stesso senso Cons St. Sez. IV, sent. n. 3856/2019).

Tali considerazioni rendono quindi palese la violazione di legge e il correlato difetto assoluto di motivazione in cui è incorsa l'intimata e fanno, quindi, emergere la necessità del tempestivo annullamento degli atti impugnati.

I.II. Ancora, l'esclusione impugnata risulta all'evidenza inficiata da un chiaro difetto di istruttoria.

La diagnosi formulata in sede concorsuale, sebbene non ostativa allo svolgimento del servizio militare non rispecchia, in ogni caso, la reale situazione fisica del ricorrente.

Tale considerazione è, infatti, resa evidente dalla certificazione medica rilasciata il 30 gennaio scorso al ricorrente dal Dott. A[redacted]C[redacted] medico [redacted] operante presso l'ASL [redacted], che dopo un'attenta visita **ha certificato la peculiare lievità della [redacted] in questione ed ha categoricamente escluso sia la presenza di correlati disturbi funzionali che di «*segni di sofferenza* [redacted]».**

Sulla scorta di tale attestazione non può che risultare ancor più inattendibile e censurabile l'esclusione concorsuale gravata.

Del resto, il giudizio diagnostico di cui trattasi, a differenza di altre valutazioni concorsuali che essendo denotate da discrezionalità tecnica si palesano irripetibili, è caratterizzato da una evidente obiettività che non può portare in nessun caso a giudizi diagnostici contrastanti come accaduto nel caso di specie.

Per i casi analoghi a quello di specie che costituiscono un'eccezione al generale principio di discrezionalità tecnica del giudizio, infatti, l'eminente giurisprudenza Amministrativa ritiene sempre ammissibile il sindacato giurisdizionale e la verificazione del giudizio espresso in sede selettiva.

A tale proposito con la recente sentenza emessa dalla Sez. I Bis di Codesto Ecc.mo Collegio è stato, invero, osservato che «*per gli aspetti di oggettiva valutazione ed obiettivo riscontro scientifico, il risultato ottenuto non presenta margini di discrezionalità*» (TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis ord. caut. n. 8075/2019).

Secondo quanto ancora precisato da Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, nei casi come quello di interesse, con riguardo ad «*un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessata*» (cfr., *ex multis,* T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Quater, sent. n. 6710 del 7 giugno 2021;T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Quater, sent. 640 del 18 gennaio 2021).

Nei casi come quello di specie in cui, quindi, il giudizio medico concorsuale si appalesi inattendibile alla luce di certificazioni mediche (di natura oggettiva) di segno opposto, Codesto Ecc.mo TAR è costante nel ritenere doveroso l'espletamento di apposita verificazione «*ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. della condizione di inidoneità al servizio [...] per la carenza dei requisiti psico-fisici, contestata con il ricorso in esame, con particolare riferimento alla consistenza e sussistenza della predetta condizione*» (**TAR Lazio Sez. I *quater* ord. caut. n. 13805 del 26 ottobre 2022**).

Ebbene, alla luce di tutto quanto esposto, l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto fondata su presupposti totalmente erronei e, quindi, emessa in esito ad un'istruttoria carente.

II. VIOLAZIONE E O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL BANDO-CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA-DIFETTO DI ISTRUTTORIA- ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA-VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST.

E il provvedimento di esclusione oggi gravato, oltre che violare apertamente il quadro normativo in tema di idoneità al servizio, **viola le specifiche disposizioni concorsuali che avrebbero imposto alla p.a. di adottare giudizi diagnostici non contraddittori rispetto alle valutazioni di tenore analogo espresse nei confronti dei candidati nel 12 mesi precedenti.**

Come anticipato in fatto la *lex specialis,* all'articolo 10, ha conferito espressamente alla commissione di concorso la facoltà di dispensare totalmente dallo svolgimento degli accertamenti « *i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici hanno già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei Carabinieri*» e di *«esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti»* o alternativamente di svolgere la sola visita medica generale e *« - pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica; - disporre* ***l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale,*** *all'esito dei quali adotterà i provvedimenti[...]».*

Com'è chiaro, per il mezzo di tale prescrizione concorsuale si è tentato di razionalizzare i costi selettivi, evitando la ripetizione quantomeno di alcune visite mediche per i soggetti già ritenuti idonei nell'ambito di recenti valutazioni analoghe.

Sicché alla luce di tale prescrizione la p.a. neppure avrebbe dovuto sottoporre il Sig. C[redacted] alla valutazione [redacted] che lo stesso aveva già effettuato, senza il riscontro di alcuna causa di inidoneità nell'ambito della procedura concorsuale bandita per la precedente annualità.

Secondo quanto anticipato, invero, il ricorrente il 16 marzo del 2022, appena dieci mesi prima, **era stato sottoposto agli identici accertamenti psicofisici nell'ambito del concorso per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale ed era risultato escluso per via del solo riscontro di una condizione di gracilità costituzionale.**

Ebbene, tale circostanza dimostra, innanzitutto, che ove la procedente avesse operato nel rispetto della *lex specialis*, avendo già **appurato l'idoneità fisica del ricorrente eccetto che per la composizione corporea avrebbe dovuto ripetere i soli esami a quest'ultima correlati**.

Nei fatti il provvedimento di esclusione notificatogli nel 2022 dimostra, infatti, l'assenza di patologie e/ cause di inidoneità correlate agli apparati/settori di indagine previsti dalla normativa eccetto che per quello legato all'indice di massa corporea che avrebbe giustificato, se non la non reiterazione della quasi totalità degli accertamenti, quantomeno una valutazione correlata all'analogo giudizio già espresso, soprattutto con riferimento alle caratteristiche non mutabili nel breve arco di tempo, come quelle che riguardano l'[redacted]!

In altre parole: **operando nel rispetto della ripetuta norma speciale la p.a. avrebbe avuto, da un lato, giustificare i motivi che l'avevano indotta a ripetere accertamenti già svolti dai medesimi organi in un brevissimo lasso di tempo e che avevano dato risultanze positive, dall'altro, in che modo la nuova valutazione si fosse (persino) dimostrata contrapposta alla precedente**.

Da tale comportamento è, quindi discesa la diretta violazione delle norme del concorso ma, altresì, la manifesta contraddittorietà degli atti impugnati che, in effetti, contrastano con provvedimenti di analoga natura adottati dalla medesima amministrazione intimata entro un arco temporale che, di certo, non ne avrebbe potuto giustificare un mutamento!

Occorre precisare da ultimo che questa difesa è perfettamente conscia dell'ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione medica; allo stesso tempo non può non evidenziarsi come il caso di specie rientri tra quelle fattispecie in cui sussistono quegli « ***elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto***.» che legittimano il sindacato del Giudice Amministrativo (cfr. *ex multis* T.A.R. Roma, Sez. I, 1 ottobre 2012, n. 8204).

Il provvedimento impugnato appare, dunque, non adeguatamente motivato e risulta al contempo illogico e irrazionale, alla luce di quanto sinora dimostrato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere in possesso di valori perfettamente compatibili ai fini del rilascio dell'idoneità militare con il D.P.R. N.90/2010 e del D.M. Difesa del 4 giugno 2014 e pertanto merita di essere ammessa *de plano* a proseguire l'iter concorsuale.

Tuttavia qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verificazione o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verificazione in parola venga espletata da parte ricorrente prima che l'iter concorsuale si concluda.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammessa in tempi utili al corso di formazione che sarà avviato, con tutta probabilità, entro il prossimo mese di marzo e potenzialmente, di essere nominata vincitrice.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che lo scorso 1 marzo la p.a. ha pubblicato quello che si presume essere l'ultimo calendario di convocazione **alle <u>prove psicofisiche e attitudinali comunicando che saranno effettuate a partire dal prossimo 17 di marzo .</u>**

<u>Con tutta probabilità, quindi, il concorso si concluderà non oltre il mese di aprile p.v. e il successivo corso di formazione partirà entro il successivo mese di maggio.</u>

E' di tutta evidenza, dunque, l'urgenza che caratterizza il presente ricorso e la necessità di ottenere la sospensione del giudizio di non idoneità del ricorrente al fine di poterlo

ammettere al prosieguo delle prove in una tempistica compatibile con l'avvio del corso di formazione suddetto.

In subordine, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre, qualora lo ritenesse necessario, **che la verificazione venga espletata da parte ricorrente prime che tutte le attività concorsuali si concludano e quindi non oltre la fine del corrente mese di marzo.**

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

-in via istruttoria: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, ammettendo con riserva il ricorrente alle successive prove del concorso;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Parte ricorrente dichiara, giusta produzione di idonea documentazione, di essere in possesso dei requisiti reddituali che giustificano la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo-Roma 13 marzo 2023

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Raimonda Riolo

Studio Legale Leone – Fell & Associati
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824